

ACCORDO AZIENDALE

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di giugno presso la sede Consortile del Consorzio Est Ticino
Villoresi

tra

il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, rappresentato da:

Alessandro Folli

Laura Burzillieri

Roberto Coppola

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria, di seguito denominata "R.S.U.", composta da:


- Stefano De Martin, Fabio Taglioretti, Emiliano Soroldoni,
- Annalisa Cervio, Nicolò Schirò
- Gabriele Maggioni

Assistiti da:

- Giuseppe Rustioni per la FAI CISL
- Federica Cattaneo per la FLAI CGIL
- Walter Montagnoli per la FLAICA UNITI-CUB

Premesso che

- Il Consorzio è impegnato a monitorare tutto il proprio comprensorio e a implementare e aggiornare le necessarie procedure per far fronte agli eventi di piena e ad ogni altro genere di imprevisto sulla rete consortile;
- Il Consorzio è anche chiamato a svolgere attività eccezionali (per esempio EXPO) che richiedono un'organizzazione straordinaria dell'attività consortile compreso il servizio di reperibilità anche nei periodi non strettamente irrigui;
- Il disciplinare approvato con delibera del Commissario Regionale n. 452 del 17.10.1990 stabilisce alcune regole e la retribuzione per il personale consortile, operai e tecnici, impegnati nei turni di reperibilità;



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Touh.' and other illegible signatures.

- L'accordo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 8.02.2012 stabilisce l'organizzazione della reperibilità di tutto il personale consortile interessato, operai e tecnici, integrando quanto non espressamente indicato nel disciplinare di cui sopra;
- L'accordo citato definisce gli orari per i turni di reperibilità;
- Dal 2008 è in vigore l'accordo che prevede l'orario elastico per i tecnici e per il personale amministrativo;
- La rigidità dell'orario della reperibilità contrasta con l'elasticità dell'orario di lavoro degli uffici, rischiando di lasciare periodi durante il quale non è assicurato il presidio;
- Al fine di assicurare la completa copertura dell'intera giornata (24 ore al giorno) garantendo riscontro immediato alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi, si rende pertanto necessario modificare l'accordo sopra menzionato, rendendolo coerente con le previsioni dell'orario elastico;
- Stante la necessità di rafforzare i presidi di reperibilità in particolari stagioni, è opportuno ampliare la fascia di accesso al ruolo di responsabile e, in casi eccezionali, la durata dei turni di reperibilità;

tutto ciò premesso,

tra le parti, come sopra costituite, si stipula il seguente accordo:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Responsabili

L'ultimo capoverso dell'art. 7 dell'accordo sindacale sulla reperibilità sottoscritto in data 21 dicembre 2011 si intende così modificato:

"Questa mansione è svolta dal personale consortile con qualifica di responsabile o superiore o tecnico qualificato individuato dal Direttore dell'Area Rete."

ART. 3- Orari

L'art. 10 dell'accordo sindacale sulla reperibilità sottoscritto in data 21 dicembre 2011 si intende così modificato:

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible names and initials, located at the bottom of the page.

"il turno settimanale di reperibilità inizia per tutti il lunedì alle ore 8,00 e finisce il lunedì successivo.

La durata del turno è di norma di 7 giorni consecutivi, eccezione prevista dall'art. 55 del C.C.N.L. "per l'esercizio del servizio irriguo e per l'attività agli impianti idrovori", ampliabili per particolari situazioni contingenti fino a 14 giorni.

Il servizio di reperibilità si esplica nei periodi al di fuori del normale orario di lavoro

- nei giorni feriali a copertura delle fasce orarie non garantite dalle personale in base alla flessibilità e comunque quando non è assicurata la presenza di altri dipendenti;
- nei giorni prefestivi e festivi."

ART. 4 - Compensi

Le modifiche stabilite in precedenza comportano un aumento delle ore del turno di reperibilità, a fronte di questo aumento si concorda di erogare una indennità giornaliera complessiva per ogni giorno così definita: per i salariati € 17 per ogni giorno feriale e € 23 per ogni giorno festivo; per gli impiegati € 17 per ogni giorno feriale.

Milano, li 18 giugno 2015

Per il Consorzio



Per le R.S.U./OO.SS.

